Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Martedì, 3 luglio 1928 - Anno VI — **Numero 153**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni e per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1799.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1349.
Disposizioni per il funzionamento degli Istituti nautici privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per Istituti nautici privati s'intendono, ad ogni effetto, tutti gli Istituti nautici non Regi.

Art. 2.

Gli studi che si fanno ed i risultati che si conseguono negli Istituti nautici privati non hanno alcun valore legale.

Art. 3.

L'apertura al pubblico di Istituti nautici privati è subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina.

Art. 4.

L'autorizzazione può essere data, dietro apposita domanda, quando sussistano le seguenti condizioni:

1° che nella Provincia non esistano le sezioni di Istituto nautico Regio corrispondenti a quelle che si chiede di aprire a titolo privato;

2° che il richiedente sia una Provincia o un Comune, o altra persona giuridica, pubblica o privata, ovvero un cittadino italiano che abbia l'età di trenta anni compiuti e sia di condotta ineccepibile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

3° che le persone, a cui saranno affidati la direzione e i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente piena idoneità all'ufficio di direzione ed i requisiti voluti per insegnare negli Istituti nautici Regi;

4° che i locali destinati all'Istituto siano idonei;

5° che ciascuna sezione abbia l'organizzazione di insegnamenti prescritta per la corrispondente sezione degli Istituti nautici Regi.

Art. 5.

I documenti da allegarsi alla domanda, il termine entro il quale questa e quelli devono essere presentati, le modalità relative all'accertamento dei vari requisiti, saranno determinati nel regolamento che verrà emanato per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

La concessione e il diniego dell'autorizzazione sono disposti, rispettivamente, con decreto e con lettera ministeriale che costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 7.

Se l'Istituto non sia aperto entro sei mesi dalla data in cui fu notificata l'autorizzazione, questa perde ogni efficacia.

Art. 8.

La costituzione dell'Istituto deve essere notificata al pubblico nell'annunzio di apertura. Ogni modifica deve essere resa nota con eguale pubblicità.

Art. 9.

L'Istituto deve essere sempre aperto ad ogni persona a cui il Ministero della marina abbia dato incarico di ispezionarlo o di visitarlo.

Art. 10.

L'autorizzazione deve essere revocata quando venga a mancare taluna delle condizioni di cui all'art. 4, o se ne accerti, dopo che fu concessa l'autorizzazione, l'insussistenza iniziale; quando non si ottemperi all'ordine di cui all'art. 13; quando l'Istituto non funzioni regolarmente; quando, in genere, vi siano cause nelle quali sia impegnata la conservazione dell'ordine morale, o la tutela dei principî che governano l'ordine sociale o politico dello Stato o la salute degli allievi.

Inoltre l'autorizzazione può essere revocata quando non si ottemperi alla prescrizione di cui all'art. 9; deve essere revocata se il fatto si ripeta.

Art. 11.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto Ministeriale, che costituisce provvedimento definitivo.

Art. 12.

La revoca importa, per chi ottenne l'autorizzazione, l'obbligo di chiudere l'Istituto entro la data di cui al comma seguente.

La data della chiusura è fissata nel decreto di revoca, a seconda delle circostanze da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per la marina, ma non può mai essere stabilita per un tempo posteriore al 30 settembre che segue immediatamente la data del decreto.

Art. 13.

Nei casi d'urgenza, il Ministero della marina può ordinare la temporanea chiusura di un Istituto privato, salvi, se del caso, gli ulteriori provvedimenti a norma della presente legge.

Art. 14.

Gli Istituti nautici privati che vengano aperti senza autorizzazione, o vengano mantenuti aperti in violazione dell'art. 12, sono chiusi d'autorità.

Chiunque apra un Istituto nautico privato senza autorizzazione, o lo mantenga aperto in violazione dell'art. 12, è passibile di una multa dalle 1000 alle 5000 lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è abrogato il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1671.

Art. 16.

Gli Istituti nautici privati legalmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge potranno provvisoriamente proseguire nel loro esercizio, secondo le norme del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1671, fino al 30 settembre 1928. Per l'ulteriore eventuale prosecuzione dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione, comprese quelle riguardanti l'apertura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1800.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1352.

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il concessionario del servizio di radioaudizioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo, saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi, il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta alla settimana.

Art. 2.

Il concessionario del servizio di radioaudizione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

Pertanto le prove delle istallazioni per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del Ministro per le comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al Ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le Commissioni di cui all'art. 6, anche le successive radiodiffusioni e di sospenderle e imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

Art. 4.

Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto. I criteri per la entità dei compensi e per la loro attribuzione saranno fissati dal regolamento.

Art. 5.

Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente diritto ricorrente, del concessionario delle radioaudizioni e presieduto da un delegato del Ministro per le comunicazioni, nominato mediante decreto Ministeriale per la durata di un anno.

Qualora uno degli aventi diritto non nomini l'arbitro entro otto giorni dalla data di presentazione del ricorso pel ricorrente e da quella della notificazione del ricorso stesso, per l'altra parte, l'arbitro sarà nominato dal Ministro nell'orbita delle competenti organizzazioni.

Il Collegio arbitrale, sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

Quando la conciliazione non riesca, il Collegio arbitrale decide la controversia nei modi di legge e come amichevole ed inappellabile compositore, entro il termine di giorni trenta.

In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

Art. 6.

Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli, ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sono costituite presso le città nelle quali hanno luogo le radiodiffusioni delle Commissioni di vigilanza, le quali avranno facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmittenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potranno proporre al Ministro per le comunicazioni le modificazioni ed i miglioramenti da apportarvi.

Le Commissioni di vigilanza sono composte di tre membri: un artista nominato dal podestà della città in cui la Commissione risiede; un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il presidente, nominati dal Ministro per le comunicazioni.

I membri delle Commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Presso ogni Commissione un funzionario del Ministero delle comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 7.

La vigilanza artistica, culturale, sui programmi delle varie stazioni trasmittenti gestite dal concessionario del servizio di radioaudizione è affidata al Comitato superiore istituito con decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, il quale, dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, ed eventualmente gli interessati che ne facciano domanda, presenterà al Ministero delle comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

Le disposizioni dei precedenti articoli non modificano le attribuzioni del Comitato superiore quali sono definite dall'art. 2 del citato Regio decreto.

Art. 8.

Al Ministro per le comunicazioni è data facoltà di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da privati concessionari e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

La stessa facoltà è data al Ministro per le tramvie governative, provinciali, comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una Commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal Ministro e uno designato dalla parte interessata.

Art. 9.

E' fatto divieto al concessionario del servizio delle radioaudizioni ed ai radioauditori di valersi della radiodiffusione per qualsiasi altra utilizzazione specialmente a scopo di lucro.

Art. 10.

Il Ministro per le comunicazioni provvederà con speciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radioriceventi.

Art. 11.

E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme regolamentari e transitorie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1801.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1370.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1802.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1362.

Aggregazione del comune di Varengo a quello di Gabiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Varengo è aggregato a quello di Gabiano.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 170. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1803.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1357.

Riunione dei comuni di Fagnano Castello, Malvito e Santa Caterina Albanese in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Fagnano Castello ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fagnano Castello, Malvito e Santa Caterina Albanese sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Fagnano Castello ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 165. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1804.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1359.

Riunione dei comuni di Mendatica e Montegrosso Pian Latte in un unico Comune denominato « Mendatica-Montegrosso » con capoluogo Mendatica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mendatica e Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia, sono riuniti in unico Comune denominato « Mendatica-Montegrosso » con capoluogo Mendatica.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1805.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1358.

Aggregazione del comune di Fallascoso a quello di Torricella Peligna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fallascoso è aggregato a quello di Torricella Peligna.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 166. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1806.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1360.

Riunione dei comuni di Mazzè e Villareggia in un unico Comune denominato « Mazzè ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mazzè e Villareggia sono riuniti in unico Comune denominato « Mazzè ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 168. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1807.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1361.

Riunione dei comuni di Corsione e Villa San Secondo in un unico Comune con capoluogo Villa e denominazione « Villa Corsione ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Corsione e Villa San Secondo sono riuniti in unico Comune con capoluogo Villa e denominazione « Villa Corsione ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 169. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1808.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1363.

Riunione dei comuni di Careno e di Nesso in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Nesso ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Careno e di Nesso sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Nesso ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 171. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1809.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1365.

Aggregazione del comune di Maggianico a quello di Lecco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Maggianico è aggregato a quello di Lecco.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 173. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1810.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1364.

Aggregazione del comune di Rocchetta Cengio a quello di Cengio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rocchetta Cengio è aggregato a quello di Cengio.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 172. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1811.

REGIO DECRETO 5 giugno 1928, n. 1368.

Provvedimenti per il riscatto dei servizi straordinari agli effetti di pensione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande per riscatto di servizi, ai fini di pensione, debbono essere presentate alla Corte dei conti direttamente o pel tramite dell'Amministrazione dalla quale il personale dipende.

Art. 2.

Il provvedimento di riscatto, adottato durante il servizio, è preso con decreto del presidente della Sezione IV della Corte dei conti, sentito il procuratore generale, ed è comunicato all'interessato per il tramite della rispettiva Amministrazione.
Il ricorso alle Sezioni unite è ammesso soltanto contro la deliberazione della Sezione IV in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza.
Non è ammessa riduzione del periodo di riscatto in conseguenza di servizi resi posteriormente alla presentazione della domanda.

Art. 3.

Tutti i decreti e le deliberazioni di riscatto sono comunicati al Ministero delle finanze perchè provveda alla riscossio-

ne, anche rateale, del contributo di riscatto, in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la disposizione del secondo comma dell'art. 2 è applicabile anche ai riscatti disposti anteriormente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 177. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1812.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1367.

Estensione a Fiume delle norme del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi originariamente italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, sono estesi al territorio annesso al Regno con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512.
Nello stesso territorio si osserveranno le istruzioni per l'applicazione del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, contenute nel decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia, e quelle altre che potranno essere emanate, a termini dell'art. 3 dello stesso Regio decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 175. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1813.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1366.

Riunione dei comuni di Plesio e di Breglia in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Plesio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Plesio e di Breglia sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Plesio ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 174. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1814.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1298.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1546;
Vedute le deliberazioni adottate nell'assemblea generale delle Casse partecipanti al suddetto Istituto in data 17 marzo 1928 in ordine alla modificazione dello statuto predetto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, composto di 31 articoli ed una disposizione transitoria, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 136. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Scopo - Sede - Durata e capitale.

Art. 1.

Nell'intento sia di vieppiù collegare l'azione delle Casse di risparmio nei reciproci rapporti conseguenti dalle loro particolari funzioni, sia di provvedere a quanto richiedesi pel loro efficace concorso nelle operazioni reclamate dalle nuove condizioni finanziarie ed economiche del Paese, per iniziativa dell'Associazione fra le Casse di risparmio è costituito l'« Istituto di credito delle Casse di risparmio » con carattere di ente morale autonomo, è di cui può far parte anche l'Associazione stessa.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Roma, e potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze dove e quando se ne manifesti l'opportunità.

Esso è retto dal presente statuto, e, in quanto non sia dal medesimo contemplato, dalle disposizioni di legge riguardanti le società anonime.

Art. 2.

Pel conseguimento del primo degli accennati scopi, l'Istituto si propone di prestare l'opera di intermediario fra le Casse di risparmio partecipanti per coadiuvarne, in quanto sia per occorrere, l'azione in tutte le loro operazioni, facendosi centro di compensazione dei rispettivi loro crediti o debiti, accettando da esse depositi e sconti, e regolando il servizio di emissione di assegni. I depositi delle Casse partecipanti non potranno oltrepassare la misura del triplo della partecipazione all'Istituto loro consentita dall'art. 4, nè avere un vincolo di durata maggiore di un anno. Però questo vincolo di un anno non avrà effetto e la Cassa partecipante potrà ritirare il suo deposito in ogni tempo quando le occorra per far fronte ad una eccezionale richiesta di rimborsi ai suoi sportelli.

Pel conseguimento dell'altro suenunciato scopo, l'Istituto si propone di esercitare il credito in ogni forma, esclusa ogni operazione aleatoria, e più specialmente:

a) con sovvenzioni dirette e sconti di effetti cambiari, al fine precipuo di assistere l'agricoltura, l'industria e il commercio;

b) con fidi in conti correnti, ovvero prestiti, gli uni e gli altri validamente garantiti;

c) con acquisto anche per via di riporto di titoli di riconosciuta solidità e con anticipazioni e sconti dei titoli stessi, e di delegazioni sulla sovrimposta e sui contributi consorziali rilasciate da Comuni, Provincie e Consorzi;

d) con sovvenzioni per la esecuzione di opere pubbliche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi per le bonifiche, per opere di irrigazione, per ferrovie, ecc.;

e) col risconto del proprio portafoglio e con operazioni passive su titoli;

f) con accettazione, esclusivamente da Casse di risparmio, di depositi di somme e valori;

g) con emissione di obbligazioni garantite dal patrimonio dell'Istituto, oppure in modo specifico da titoli nominativi o crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni ed i Consorzi, ovvero da crediti industriali garantiti con ipoteca, e nei limiti di tali garanzie. La emissione delle obbligazioni dovrà essere volta per volta autorizzata dal Ministero dell'economia nazionale;

h) assumendo in proprio o in partecipazione con altre Casse di risparmio gestioni e servizi di cassa, esattorie e ricevitorie;

i) promuovendo la costituzione e concorrendo alla formazione del capitale di istituti di credito che sorgessero per operare all'estero nei centri di maggiore immigrazione italiana.

Art. 3.

L'Istituto, quando sia necessario pel ricupero di propri crediti, può acquistare immobili, ed in tal caso deve provvedere alla loro vendita secondo il disposto dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587.

Con autorizzazione dell'assemblea può acquistare immobili per la sede dei propri uffici.

Art. 4.

Il capitale di fondazione ora in L. 50 milioni, formato con i contributi di cui all'atto costitutivo e aumentabile come appresso, si considera diviso in quote nominative di L. 5000 ciascuna.

Le quote di partecipazione delle singole Casse non possono superare il 5 per cento dei capitali da loro amministrati (depositi fruttiferi e fondi patrimoniali). Anche la sottoscrizione di una sola quota attribuisce alla Cassa la qualità di partecipante ed importa piena adesione al presente statuto.

Oltre alle quote di capitale come sopra conferite dalle Casse fondatrici, potranno col consenso del Consiglio di amministrazione accettarsi nuove quote, tanto da esse quanto da altre Casse di risparmio, purchè sempre nel suddetto limite di partecipazione del 5 per cento delle attività.

Le quote di capitale non sono cedibili; esse sono vincolate a pegno in favore dell'Istituto per ogni suo credito verso le singole Casse di risparmio.

Art. 5.

La responsabilità delle Casse partecipanti è limitata al contributo da esse rispettivamente sottoscritto, anche quando i loro rappresentanti partecipino all'amministrazione dell'Istituto.

Quando il Consiglio di amministrazione riconosca che il capitale costituito dall'ammontare dei contributi delle Casse partecipanti è diminuito di un terzo, dovrà convocare l'assemblea perchè si pronunci sulla eventuale reintegrazione o riduzione del capitale o sullo scioglimento dell'Istituto, salvo in tal caso il diritto di recesso per le Casse partecipanti. Il recesso è anche ammesso nei casi di liquidazione o cessazione della Cassa partecipante. Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare in qualunque tempo l'esclusione di quella Cassa partecipante che abbia mancato ai doveri e agli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Alla Cassa che recede o che venne esclusa sarà rimborsata la quota del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, in proporzione dell'importo della sua partecipazione.

Art. 6.

Il capitale di fondazione è versato: per tre decimi all'atto della sottoscrizione e per il residuo a richiesta del Consiglio

di amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi. Trascorsi 15 giorni dalla data fissata per i versamenti, la Cassa sottoscrittrice che non li avesse effettuati sarà diffidata dal Consiglio mediante lettera raccomandata al pagamento del capitale e degli interessi nella misura del 6 per cento per il ritardo e perderà inoltre sulle quote in precedenza versate gli utili corrispondenti al periodo del ritardo.

Le partecipanti col consenso del Consiglio di amministrazione possono anticipare in tutto o in parte il versamento dei decimi delle loro quote.

Organi amministrativi dell'Istituto.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale delle Casse partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione e la Giunta;
c) il Collegio dei sindaci;
d) il consigliere delegato;
e) il direttore generale.

Assemblea generale delle Casse partecipanti.

Art. 8.

L'assemblea generale delle Casse partecipanti è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il presidente sceglie tra gli intervenuti tre scrutatori.

Il segretario del Consiglio, o, in caso di suo impedimento, altra persona nominata dal presidente, è segretario dell'assemblea.

L'approvazione dei verbali dell'assemblea è fatta dal Consiglio di amministrazione in unione ai sindaci.

Art. 9.

Sono di competenza dell'assemblea:

1° discutere ed approvare gli annui rendiconti, udita la relazione dei sindaci;

2° nominare i componenti del Consiglio di amministrazione ed i sindaci;

3° deliberare sulle riforme dello statuto proposte dal Consiglio o dalla terza parte delle Casse partecipanti;

4° deliberare sullo scioglimento dell'Istituto, nominare i liquidatori e determinarne i poteri;

5° autorizzare l'acquisto di immobili per la sede degli uffici e deliberare su qualsiasi altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 10.

Le assemblee generali sono ordinarie o straordinarie.

Le prime si riuniscono una volta all'anno non oltre il 31 marzo; le straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione o il presidente lo crederanno necessario, ovvero ne sia fatta domanda dalla terza parte delle Casse partecipanti, ovvero da tante Casse partecipanti che rappresentino almeno un quarto del capitale sottoscritto.

Art. 11.

La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve farsi mediante avviso da mandare alle Casse partecipanti con lettera raccomandata non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 12.

Per la validità delle assemblee sia ordinarie che straordinarie si richiede l'intervento di tante Casse in numero non minore di 20 che in proprio o per delega rappresentino almeno un terzo del capitale sottoscritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per le deliberazioni però di cui al n. 3 dell'art. 9 sarà sempre necessario che sia rappresentata almeno la metà del capitale e l'approvazione di almeno tre quarti dei voti di cui gli intervenuti dispongono.

Art. 13.

Le Casse prendono parte all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante o per mezzo di un membro del rispettivo Consiglio di amministrazione o di un funzionario munito d'incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante mediante delega, ma nessun partecipante potrà assumere più di due rappresentanze.

Gli amministratori non possono ricevere deleghe.

Art. 14.

Ciascuna Cassa partecipante che ha sottoscritto da una a cinque quote ha nell'assemblea un voto.

Le Casse che posseggono oltre cinque quote avranno in più i seguenti voti:

da 5 a 150 quote un voto ogni 5 quote;
oltre le 150 quote un voto ogni 25 quote.

Nessun partecipante potrà avere più di 200 voti.

Consiglio di amministrazione e Giunta.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione dell'Istituto e provvede a tutto ciò che non è riservato all'assemblea generale, salve le speciali attribuzioni di competenza della Giunta.

E' composto di 11 membri scelti fra coloro che siano o siano stati amministratori o funzionari di Casse di risparmio partecipanti; essi sono dispensati dal dare cauzione, durano in carica 6 anni, sono rieleggibili, e si rinnovano in numero di quattro per il 1° e 2° biennio e in numero di tre per il terzo biennio.

L'assenza non giustificata da tre sedute consecutive importa la decadenza dall'ufficio di consigliere.

La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un consigliere delegato, che insieme ad altri due consiglieri designati anno per anno dallo stesso Consiglio formano la Giunta.

Art. 17.

Sono di particolare competenza del Consiglio di amministrazione:

a) la convocazione dell'assemblea e l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) la istituzione di sedi secondarie e il conferimento di rappresentanza dell'Istituto, sempre con diritto di preferenza a favore delle Casse partecipanti;

c) le proposte di riforma dello statuto e di scioglimento dell'Istituto;

d) la compilazione e l'approvazione tanto del regolamento generale per l'esecuzione del presente statuto quanto dei regolamenti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale nonchè i servizi compiuti dall'Istituto;

e) le nomine e promozioni del personale, escluso quello d'ordine e di servizio;

f) il licenziamento del personale;

g) il determinare l'entità e la forma delle cauzioni da prestarsi dai funzionari dell'Istituto;

h) il provvedere all'impiego dei fondi;

i) il rendere annualmente conto della propria gestione all'assemblea nel termine prefisso dall'art. 10.

Art. 18.

Sono di competenza della Giunta:

a) lo studio delle proposte e dei provvedimenti da sottoporsi all'esame del Consiglio di amministrazione;

b) i provvedimenti disciplinari a carico del personale, escluso il licenziamento;

c) le nomine e le promozioni del personale d'ordine e di servizio;

d) le concessioni di aspettative al personale;

e) l'approvazione delle operazioni di riporto secondo i criteri di massima stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

f) le concessioni di fidi o di risconto alle Casse di risparmio partecipanti;

g) le radiazioni, surroghe o restrizioni di ipoteche od altri vincoli iscritti a favore dell'Istituto;

h) l'autorizzazione a stare in giudizio;

i) le operazioni che il Consiglio di amministrazione abbia specificatamente delegate alla Giunta.

Tutte le deliberazioni della Giunta dovranno essere comunicate al Consiglio di amministrazione, al quale saranno inoltre sottoposte per la ratifica quelle concernenti gli oggetti indicati alle lettere b), d), f), h), i).

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione si aduna normalmente ogni bimestre e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o sia richiesto dalla Giunta o da almeno 6 consiglieri. Il relativo invito deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione o 3 nei casi di urgenza. Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di 6 membri.

La Giunta si aduna ordinariamente due volte al mese e straordinariamente quando, a giudizio del presidente, sia reputata necessaria la sua convocazione. Per la validità delle adunanze della Giunta occorre l'intervento di tre membri.

Le deliberazioni sia del Consiglio come della Giunta devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti; la parità importa reiezione della proposta.

La votazione dovrà essere segreta quando trattasi di persone.

Gli atti del Consiglio e della Giunta sono firmati dal presidente, dal consigliere delegato e dal direttore generale che funziona da segretario, salvo che in casi speciali il Consiglio incarichi delle funzioni di segretario uno dei suoi membri.

Art. 20.

Ai membri del Consiglio di amministrazione e della Giunta è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura che verrà stabilita dal Consiglio.

Art. 21.

Quando rimangono vacanti tre posti di consigliere dovrà provvedersi alla loro surroga fino alla prossima assemblea mediante votazione effettuata dai membri del Consiglio rimasti e dai sindaci.

Ove però non rimanessero in carica che sei membri eletti dall'assemblea, questa dovrà essere convocata per il completamento del Consiglio.

Art. 22.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente o, in sua assenza, al vice-presidente.

Per gli affari di ordinaria amministrazione (corrispondenza, girate sugli effetti, vaglia, assegni, quietanze di somme e valori dovuti all'Istituto per proprio conto o per delega ricevuta dalle Casse di risparmio partecipanti) la firma spetta al direttore generale o a chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Per determinati affari il Consiglio può delegare la firma ad un consigliere e al direttore generale congiuntamente o separatamente.

Sindaci.

Art. 23.

Per la sorveglianza sulle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio è annualmente costituito un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti che avranno le attribuzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci effettivi sono nominati: uno dal Ministero dell'economia nazionale e gli altri due, insieme ai supplenti, dalle Casse partecipanti nell'assemblea ordinaria fra amministratori e dirigenti di Casse che non siano rappresentate nel Consiglio.

I sindaci sono rieleggibili e la loro retribuzione è fissata annualmente dall'assemblea generale.

Consigliere delegato.

Art. 24.

Il consigliere delegato vigila costantemente sul funzionamento degli uffici e dei servizi, riferendo di ogni irregolarità o manchevolezza alla Giunta e al Consiglio; rappresenta l'Amministrazione di fronte al personale e mantiene col presidente i necessari contatti colle Casse di risparmio partecipanti.

Compila la relazione annuale sul bilancio e sull'andamento dell'Istituto.

Direttore generale.

Art. 25.

L'esecuzione delle operazioni dell'Istituto è affidata al direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione all'uopo convocato, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Al direttore generale incombe l'obbligo di dedicare esclusivamente all'Istituto l'opera sua e la sua attività; gli è quindi vietato di assumere qualsiasi ufficio o incarico retribuito; potrà però assumere uffici od incarichi non retribuiti con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale deve prestare cauzione e prende parte con voto consultivo tanto alle assemblee, quanto alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta.

Bilancio ed utili.

Art. 26.

I conti dell'esercizio annuale si chiuderanno il 31 dicembre. Il bilancio sarà compilato con le più prudenti e rigide norme e presentato all'assemblea non oltre il mese di marzo.

Art. 27.

Ogni anno sarà attribuito alla riserva l'interesse nella misura del 5 per cento.

Art. 28.

Gli utili verranno ripartiti nel modo seguente:
Sarà anzitutto ogni anno prelevata una quota non minore di un decimo per formare il fondo di riserva sino a che questo abbia raggiunto il decimo del complesso dei conferimenti di ogni specie fatti all'Istituto dalle Casse partecipanti e per riportare la riserva a tale misura quando essa in seguito per qualsiasi causa si riducesse inferiore.
Gli utili rimanenti saranno ripartiti tra le Casse partecipanti in proporzione delle rispettive quote.

Vigilanza governativa.

Art. 29.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale con le norme stabilite per le Casse di risparmio ordinarie dalla loro legge organica e dal relativo regolamento, ed in armonia alle disposizioni contenute nel presente statuto.

Modificazioni allo statuto.

Art. 30.

Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea ai sensi degli articoli 9 e 12.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 31.

L'Istituto potrà sciogliersi per deliberazione dell'assemblea presa in presenza di tante Casse partecipanti quante rappresentano i tre quarti del capitale col voto favorevole di tante Casse che rappresentino almeno la metà del capitale stesso.
Lo scioglimento avrà luogo di diritto qualora da un bilancio risulti la perdita di metà del capitale suddetto, semprechè le Casse partecipanti non deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente.
Lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto potranno essere promossi anche dal Ministero dell'economia nazionale a termini dell'art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546.
L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.
Il residuo netto del patrimonio dell'Istituto sarà ripartito fra le Casse partecipanti in proporzione delle quote rispettivamente conferite.

Disposizione transitoria.

Nei due bienni scadenti il 31 dicembre 1929 ed il 31 dicembre 1931 la rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione sarà fatta, oltre che dei tre membri che avranno compiuto il sessennio, di un altro membro da sorteggiarsi fra i cinque eletti durante l'anno 1928 per il sessennio 1928-1933.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1815.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1403.

Divisione gratuita dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, di maggior taglio, in altri di taglio inferiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, convertito nella legge 23 dicembre 1926, n. 2235, col quale venne autorizzato il nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento in difesa della valuta;
Veduto l'art. 10 del citato decreto che esenta da tassa di bollo e di concessione governativa gli atti o documenti da prodursi per le operazioni ivi considerate e dà facoltà al Governo del Re di assumere con decreto Reale, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, per ciascun esercizio, l'importo dei diritti di bollo, riguardanti i nuovi titoli di rendita 5 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire;
Veduto l'art. 11 del mentovato decreto, a' termini del quale tutte le norme per la sua esecuzione possono emanarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze;
Veduti i Regi decreti 10 novembre 1926, n. 1868, e 18 giugno 1927, n. 944, coi quali furono emanate le norme per la conversione dei buoni del tesoro, ordinari e poliennali, in titoli del consolidato predetto;
Veduto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 492, col quale fu accresciuto il numero dei tagli, già stabiliti col R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868;
Ritenuta la opportunità di agevolare, in via transitoria, alle parti che ne facciano richiesta, il frazionamento dei titoli del nuovo prestito di maggiore valore in altri di tagli inferiori;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1928-VI, e per la durata di due mesi successivi, le domande dirette a conseguire il cambio dei titoli al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, di maggiore taglio, con altri titoli al portatore di tagli inferiori, sono esenti dalla tassa di bollo di cui all'art. 106, lettera *b*), della tariffa (allegato *A*) approvata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.
L'importo dei diritti di bollo, di cui all'art. 49, lettera *b*), della mentovata tariffa, corrispondenti ai titoli da consegnarsi in dipendenza del cambio considerato nel precedente comma, sarà assunto a carico del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1928-1929.

Art. 2.

Le ricevute dei titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, presentate agli effetti della commutazione consentita col precedente articolo, sono esenti dalla tassa per le concessioni governative, stabilita dall'art. 80 della tabella *A* approvata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 7. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1816.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1404.
Approvazione di modifiche allo statuto della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di leggi sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Vedute le leggi che successivamente hanno modificato il testo unico predetto;
Veduto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;
Veduto il R. decreto 17 giugno 1928-VI, emesso agli effetti dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 21 dicembre 1927, numero 2325;
Veduto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con i Regi decreti 18 marzo 1909, n. 138, 4 agosto 1921, n. 1176, 14 giugno 1923, n. 1340, e 3 gennaio 1926, n. 97;
Veduto il verbale dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti, tenuta in Roma il 18 giugno 1928, nella quale furono deliberate le modificazioni allo statuto della Banca d'Italia, approvato coi Regi decreti sovracitati;
Sentito il direttore generale della Banca d'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Banca d'Italia, conforme all'allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 8. — SIROVICH.

Statuto della Banca d'Italia.

TITOLO I.

COSTITUZIONE, CAPITALE E DURATA DELLA BANCA D'ITALIA.

Art. 1.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è costituita in società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme di legge.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.
Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali e agenzie.
Ha sedi nelle città di: Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Deve avere succursali o agenzie nei capoluoghi di Provincia nei quali non ha sedi e può averne in altre città.
Il Consiglio superiore della Banca delibera:
a) la istituzione di altre sedi e la soppressione delle esistenti, salva l'approvazione dell'assemblea generale e del Governo;
b) l'apertura di succursali, la loro chiusura e la loro trasformazione in agenzie;
c) l'apertura e la chiusura delle agenzie, e la trasformazione delle agenzie in succursali.

Art. 3.

Previa speciale autorizzazione decretata dal Governo, la Banca, con deliberazione del Consiglio superiore, da portarsi a cognizione degli azionisti nella prossima assemblea generale, può istituire filiali fuori del Regno, se e dove la sua presenza sia giustificata da cospicui interessi nazionali.

Art. 4.

La durata della Società, già prorogata al 31 dicembre 1930 a tenore del R. decreto-legge del 27 settembre 1923, n. 2158, è prorogata al 31 dicembre 1950.

Art. 5.

Il capitale nominale della Banca d'Italia è aumentato da 240 a 500 milioni di lire, diviso in 500,000 azioni nominative di L. 1000 ciascuna.
L'aumento si effettua elevando da L. 800 a 1000 il valore nominale delle 300,000 azioni già esistenti e mediante l'emissione di 200,000 azioni nuove; delle quali 100,000 sono assegnate agli attuali azionisti, in ragione di una a tre azioni possedute, e 100,000 sono assunte dalle Casse di risparmio ordinarie.
Il capitale versato viene aumentato da 180 a 300 milioni di lire, col versamento di L. 600 per ciascun'azione di nominali L. 1000.

Gli eventuali successivi versamenti saranno richiesti dal Consiglio superiore, quando lo reputi necessario.

I versamenti non potranno essere maggiori di L. 200 ciascuno per azione, nè esser richiesti a distanza minore di tre mesi l'uno dall'altro.

Quando l'azionista non eseguisca il versamento, si procederà a norma del Codice di commercio.

Le azioni della Banca d'Italia sono negoziabili solamente per contanti.

Art. 6.

Nel caso di emissione di nuove azioni, queste saranno offerte di preferenza agli azionisti, e ripartite *pro rata* fra i medesimi.

Art. 7.

I certificati di iscrizione delle azioni nominative sono staccati da registri a matrice, e rilasciati dalle sedi con le firme del direttore, di un reggente e di un censore; dalle succursali con le firme del direttore e di due censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio competente.

Art. 8.

Gli azionisti, siano domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare o eleggere il loro domicilio in un Comune dello Stato dove esista una filiale della Banca. Tale dichiarazione o elezione di domicilio avrà effetto per tutte le relazioni, così giudiziali come stragiudiziali, tra la Banca e l'azionista.

Art. 9.

Il trasferimento consensuale delle azioni viene eseguito mediante dichiarazione speciale, sottoscritta dall'azionista o da un suo legale rappresentante e annotata d'ufficio nei libri della Banca. Tale dichiarazione deve essere autenticata da un agente di cambio o da un notaio, e vidimata dal direttore.

Il nuovo certificato sarà consegnato dalla Banca al nuovo titolare o a un suo legale rappresentante, previo ritiro e annullamento del vecchio certificato.

Art. 10.

I trasferimenti per causa di successione e quelli ordinati per sentenza passata in giudicato avranno luogo di ufficio, previo accertamento delle condizioni di legge.

Ha altresì luogo di ufficio il trasferimento per reintestazione delle azioni intestate alla Banca d'Italia in conto « malleveria » o « garanzia », allorchè diventano libere dal vincolo.

Le dichiarazioni riguardanti i trasferimenti di ufficio sono firmate come dispone l'art. 7.

Art. 11.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere inscritti sotto un solo nome o una sola ditta, anche se la loro proprietà sia divisa fra più persone.

Le azioni spettanti a persone incapaci sono intestate al loro legale rappresentante in tale qualità.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto con l'emissione di certificati corrispondenti.

Le azioni della Banca d'Italia sono suscettibili di vincoli per dote e per garanzia.

Art. 12.

In caso di perdita di certificati di azioni, anche per sottrazione, o distruzione, o per qualsiasi altra causa, l'azionista può chiedere duplicati, che saranno rilasciati un mese dopo la pubblicazione del relativo avviso, a spese dell'azionista, sul Foglio degli annunzi legali del luogo dove sono inscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa, quando entro il mese sia notificata legalmente alla Banca una legittima opposizione.

TITOLO II.

Operazioni della Banca.

Art. 13.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° sconto:

a) di cambiali e assegni bancari;

b) di buoni del tesoro;

c) di note di pegno emesse da magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;

d) di cedole, riferibili al semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2° anticipazione contro pegno dei titoli, dei valori e delle merci indicati dalla legge;

3° impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

4° emissione di vaglia cambiari e di assegni bancari;

5° acquisto e vendita di oro o valute auree, di cambiali e di assegni sull'estero, e impiego di somme, sia in conto corrente sia in valute di primo ordine, in quei Paesi nei quali vige il cambio dei biglietti in oro.

L'oro o valute auree, le divise e i crediti della Banca su l'estero, attribuiti alla riserva di garanzia dei biglietti e di altri debiti a vista, devono essere considerati a parte, e non possono essere oggetto di operazioni, le quali non rispondano ai fini della garanzia.

Art. 14.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;

3° tenere impiegati non oltre 125 milioni di lire del capitale sociale in edifizi ad uso della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie;

4° riscuotere per conto di privati, di società e di enti morali titoli esigibili nel Regno e all'estero, e, in generale, fare il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi;

5° può infine compiere quelle altre operazioni che fossero autorizzate per legge e deliberate dall'assemblea generale degli azionisti.

Art. 15.

La Banca d'Italia esercita il servizio di Regia tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che siano deliberate dal Consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del Tesoro dello Stato.

Art. 16.

La Banca d'Italia esercita il servizio delle stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potessero crearsi in avvenire.

Presso le stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

Art. 17.

La Banca d'Italia partecipa, con il conferimento di dieci milioni di lire, al capitale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

NORME PER LE OPERAZIONI.

Art. 18.

Le cambiali e gli assegni bancari da ammettersi allo sconto devono avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili.

I Buoni del tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dalla legge, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 19.

Le operazioni di sconto devono essere fatte col voto delle apposite Commissioni di che agli articoli 58 e 60 del presente statuto.

Art. 20.

Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una filiale possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente nominato dal Consiglio superiore.

Art. 21.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna le condizioni dell'operazione e la durata nei limiti di legge.

Il valore delle merci, sulle quali si possono consentire anticipazioni, deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Art. 22.

I titolari delle anticipazioni debbono avere o eleggere domicilio in una delle città dove esista una filiale della Banca.

Art. 23.

Chi riceve l'anticipazione sottoscrive, a favore della Banca, l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza. Deve esservi sempre un margine, non inferiore al 15 per cento, fra il valore della cosa data in pegno e l'ammontare dell'anticipazione.

Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca una diminuzione, che riduca della metà il margine risultante fra il valore dei titoli e delle merci, e l'ammontare dell'anticipazione, il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare il pegno o restituire una parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione.

Art. 24.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza, o quando, avvenuto il deprezzamento, di che all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. La vendita deve esser fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Per la vendita dei titoli esteri, la Banca potrà valersi dei suoi corrispondenti esteri.

La procedura indicata sopra non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca, come la omissione della detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito e di privilegio.

La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale ed accessori, e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Le condizioni sopra indicate devono risultare dalla polizza di pegno sottoscritta dal debitore.

Art. 25.

Le operazioni di prorogato pagamento si effettuano presso le stanze di compensazione su titoli delle specie ammesse nelle anticipazioni e depositati presso le stanze stesse.

Le operazioni dovranno essere liquidate giornalmente, e, in ogni caso, non potranno essere protratte oltre il quarto giorno.

In caso di insolvenza, la Banca, in applicazione dell'art. 362 del Codice di commercio, ha facoltà di vendere i titoli depositati, trattenendo dal ricavo ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita. Questa dovrà essere fatta per mezzo di un agente di cambio.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA.

Art. 26.

I poteri della Società risiedono:

a) nelle assemblee generali degli azionisti;

b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;

c) nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale.

§ 1. — *Assemblea generale degli azionisti.*

Art. 27.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. E' presieduta dal governatore.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle azioni, qualunque sia il vincolo che le aggravi e di chiunque ne sia la proprietà.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato a intervenire a tutte le assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

Art. 28.

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio, la nomina dei membri del Consiglio superiore per la parte devoluta all'assemblea generale, secondo l'art. 38 del presente statuto, e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio, con domanda

sottoscritta da uno o più azionisti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più azioni cumulativamente, le cui firme siano legalizzate da pubblico notaio o certificate dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di una agenzia della Banca.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli azionisti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 29.

Gli azionisti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 20 azioni sino a 500 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea generale può farvisi rappresentare anche mediante mandato speciale su appositi moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di un'agenzia della Banca.

Gli intervenuti in qualità di azionisti, o in qualità di rappresentanti di azionisti, e nell'una o nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

Art. 30.

L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100 azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti e di azioni, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e, per il resto, si dovrà procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

I componenti del Consiglio superiore non votano per l'approvazione del bilancio annuale, nè per la nomina dei sindaci, nè per le deliberazioni riguardanti la loro responsabilità; però le azioni da essi possedute sono comprese nel computo per la validità dell'assemblea.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'assemblea.

Art. 32.

Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 33.

Oltre all'assemblea generale ordinaria possono essere convocate assemblee straordinarie, con le stesse forme e disposizioni, per deliberazione del Consiglio superiore o per domanda dei sindaci o per domanda di azionisti che siano complessivamente possessori, da tre mesi almeno, di 20,000 o più azioni.

Le firme degli azionisti devono essere legalizzate da pubblico notaio o certificate dai direttori delle sedi e succursali e dai capi delle agenzie.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dagli azionisti.

Art. 34.

I verbali dell'assemblea generale sono stesi da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due azionisti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 35.

Le assemblee generali degli azionisti presso le sedi sono convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del presente statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza e dei censori della rispettiva sede e sono convocate in modo che ogni triennio abbia luogo un'assemblea generale presso ciascuna sede.

Sono valide quando intervengono, personalmente o per rappresentanza, almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del rispettivo Consiglio di reggenza.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario o al vice segretario del Consiglio di reggenza.

Mancando i detti funzionari o alcuni di essi, l'assemblea surroga il mancante con uno degli azionisti presenti.

Art. 36.

L'adunanza, quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'art. 30 e colle identiche formalità.

Art. 37.

Le nomine dei funzionari e dei sindaci devono farsi per schede segrete. S'intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono la maggioranza assoluta.

Quando nessuno consegua tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità si ritiene eletto il più anziano di età.

§ 2. — *Consiglio superiore.*

Art. 38.

Il Consiglio superiore si compone:

dei membri eletti annualmente nel proprio seno dai Consigli di reggenza delle sedi in ragione di due per ciascuno di essi;

di cinque consiglieri eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria da scegliersi fra gli altri reggenti in carica;

del governatore.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

I membri del Consiglio superiore, il governatore, il direttore generale e il vice direttore generale devono essere cittadini italiani.

Art. 39.

Il Consiglio superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vice presidenti e di un segretario.

Il presidente, o almeno uno dei due vice presidenti, deve avere stabile dimora in Roma.

Contemporaneamente, ogni anno, il Consiglio superiore elegge una Giunta di sei tra i suoi membri, la quale, in unione all'ufficio di presidenza e al governatore, costituisce il Comitato.

I membri dell'ufficio di presidenza e quelli della Giunta possono essere rieletti annualmente.

Art. 40.

Il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e il vice direttore generale.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il Consiglio; per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

Le nomine del governatore, del direttore generale e del vice direttore generale devono essere approvate dal Governo.

Art. 41.

Il Consiglio si aduna in Roma. Le adunanze ordinarie si tengono, di regola, una volta al mese per invito del governatore; occorrendo, possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del governatore, o su domanda motivata di almeno cinque dei membri del Consiglio stesso.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno venti dei suoi componenti, compresi il governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 42.

Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti, esso:

1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;

2° delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;

3° determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

4° assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;

5° nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

6° delibera i regolamenti interni dell'Istituto;

7° su proposta del governatore, delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio;

8° stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;

9° disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse;

10° determina il numero dei reggenti, dei consiglieri di sconto e dei censori presso le sedi e le succursali;

11° su proposta del governatore, determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;

12° nomina e revoca, su proposta del governatore, i consiglieri di sconto e i censori delle succursali. La nomina dei censori delle succursali deve essere ratificata dai sindaci;

13° stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;

14° delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;

15° esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, presentato dal governatore, e ne delibera la presentazione ai sindaci e all'assemblea generale degli azionisti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi agli azionisti;

16° autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 100,000 lire e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somma superiore a 400,000 lire, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione;

17° delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche iscritte a favore della Banca nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è detto agli articoli 48 e 49;

18° delibera l'istituzione, la trasformazione, la soppressione delle sedi, succursali ed agenzie come è detto all'articolo 2;

19° delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni;

20° delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale degli azionisti, o che non siano attribuite ad altri organi, come agli articoli 45, 48 e 49.

Art. 43.

Il Consiglio superiore può delegare temporaneamente determinate facoltà all'ufficio di presidenza, ad uno o più dei suoi membri.

Art. 44.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore, o degli organi che da esso emanano, sono autenticati dal presidente e dal governatore o da coloro che ne fanno le veci.

Art. 45.

Il Comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

Al Comitato possono essere dal Consiglio superiore conferiti speciali poteri per le determinazioni particolari da prendersi in conseguenza di deliberazioni di massima del Consiglio stesso. In casi di urgenza, il Comitato può deli-

berare intorno a materie di competenza del Consiglio superiore, salva ratifica da parte di questo.

§ 3. — *Sindaci e censori.*

Art. 46.

La vigilanza prescritta dal Codice di commercio è esercitata dai sindaci e dai censori.

I sindaci sono cinque.

I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo dei censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale, oltre il rimborso delle spese.

Art. 47.

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali vennero eletti e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale, in ogni caso, dovrà essere eseguita in modo completo da due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale apposito libro per raccogliere le osservazioni che i censori credano di dover notare.

§ 4. — *Governatore.*

Art. 48.

Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi, in tutti gli atti, i contratti e i giudizi. Egli ha la firma sociale.

Stabilisce la misura dell'interesse per le anticipazioni e la ragione dello sconto.

Dispone circa la ripartizione — fra le varie categorie delle operazioni — dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei censori e dei consiglieri di sconto delle succursali.

Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla Banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare.

Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato o demandato al direttore generale.

Il governatore può, quando crede, riunire presso di sè, in sedute di direttorio, il direttore generale e il vice direttore generale per l'esame di questioni o di situazioni che comportino decisioni di massima, o di affari di speciale importanza, la decisione essendo riservata al governatore.

Art. 49.

Il governatore, con il concorso del Comitato:

a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori alle L. 400,000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

b) delibera sulle operazioni di sconto straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.

Il governatore, inoltre, in riunioni di direttorio:

a) soprintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

b) delibera sull'ammissione al cambio dei biglietti danneggiati;

c) stende l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio superiore.

§ 5. — *Direttore generale e vice direttore generale.*

Art. 50.

Il direttore generale ha la firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

Eseguisce le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

Può assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza e delle Commissioni di sconto delle sedi o delle succursali o delegare ad assistervi il vice direttore generale.

Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici della Amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto all'art. 48.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'art. 42, n. 16, e osservando la disposizione dell'art. 49, lettera *a*). Può delegare alla stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti alla Banca, nonchè alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonchè la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la resti-

tuzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, e quindi anche in quelli contemplati dall'art. 42, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Art. 51.

Il direttore generale surroga il governatore in caso di assenza o d'impedimento.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del governatore.

Art. 52.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga in caso di assenza o di impedimento. Nell'eventualità di assenza contemporanea del governatore e del direttore generale, surroga anche il governatore.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del vice direttore generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del direttore generale.

§ 6. — *Amministrazione delle sedi.*

Art. 53.

In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti, in ragione dell'importanza degli affari delle sedi, sono da sette a dodici, ed eccezionalmente possono raggiungere il numero di quattordici quando ne sia manifesto il bisogno.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

Alle sedute del Consiglio intervengono anche i censori con voto consultivo.

I reggenti e i censori sono nominati dalle assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente, un vice presidente, un segretario e un vice segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 54.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra assemblea degli azionisti presso alcuna delle sedi il numero dei reggenti fosse ridotto a sei, dove sono non più di dieci, a otto dove sono non più di dodici, e a dieci dove eccezionalmente sono più di dodici, e il numero dei censori fosse ridotto a due, sarà provveduto dal Consiglio superiore per i reggenti, dai sindaci per i censori, a surrogare i mancanti. Così se durante lo stesso intervallo triennale fosse riconosciuta la necessità di portare il numero dei reggenti da dodici a quattordici, in conformità al disposto dell'articolo precedente, il Consiglio superiore provvederà alla nomina dei nuovi reggenti scegliendoli preferibilmente tra i funzionari della Banca.

I nuovi nominati dureranno in carica fino alla prossima assemblea, nella quale si procederà alla elezione definitiva. In caso di elezione per surrogazione, i reggenti e i censori si considereranno eletti per il tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i reggenti e i censori surrogati.

Art. 55.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni di persone sono fatte per voto segreto.

Art. 56.

Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede nei limiti stabiliti dal presente statuto.

Invigila perchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale.

Nomina i due reggenti chiamati a far parte del Consiglio superiore.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei consiglieri di sconto.

Presenta al governatore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto.

Per mezzo dei membri da esso eletti e di quelli eletti dall'assemblea a far parte del Consiglio superiore, può richiamare l'attenzione del governatore e del Consiglio medesimo su provvedimenti che crede utili alla sede e all'Istituto.

E' nelle attribuzioni dei reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle sacrestie. A questo scopo viene consegnata al reggente di turno una delle tre chiavi della sacrestia.

Art. 57.

Presso ciascuna sede sono non meno di otto e non più di quindici consiglieri di sconto nominati dal Consiglio di reggenza sopra una lista doppia approvata dal governatore e presentata dal direttore della sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 58.

Due reggenti, il direttore e un consigliere di sconto compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di due altri membri della detta Commissione.

Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di reggenti o di consiglieri di sconto, o di loro ditte, o di società commerciali nelle quali essi esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una Commissione alla quale essi non partecipino.

§ 7. — *Succursali.*

Art. 59.

Le succursali hanno un direttore, dei censori e dei consiglieri di sconto.

I consiglieri di sconto sono non meno di quattro e non più di otto.

I censori e i consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 60.

La Commissione di sconto si compone del direttore che la presiede e di due consiglieri, che prestano servizio a turno.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, valgono le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 58.

Art. 61.

I consiglieri di sconto, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, col concorso almeno di due censori.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

E' nelle attribuzioni dei censori il servizio dell'apertura e della chiusura delle sacrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sacrestie stesse.

§ 8. — *Direttori.*

Art. 62.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore, sotto la sorveglianza e alle dipendenze dell'Amministrazione centrale, e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salva quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie delle quali tratta l'art. 50, e salva l'autorizzazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 42.

I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenza nelle sedi e le Commissioni di sconto nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti dei titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

Art. 63.

Avvenendo improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza, o chi ne fa le veci, provvede alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

Avvenendo ugual caso nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei consiglieri di sconto presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

Art. 64.

Il governatore ha facoltà di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi e succursali.

I reggenti, i consiglieri di sconto e gli impiegati delegati dal governatore, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

§ 9. — *Agenzie.*

Art. 65.

Le agenzie sono alla dipendenza di una sede o di una succursale designata dal Consiglio superiore. Questo può eccezionalmente consentire la temporanea dipendenza diretta di agenzie dall'Amministrazione centrale, quando speciali circostanze giustifichino l'eccezione.

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governatore.

Ad esse è preposto un « capo di agenzia ».

TITOLO IV.

Filiali nelle Colonie italiane di diretto dominio e negli altri possedimenti italiani.

Art. 66.

La Banca d'Italia può avere filiali nelle Colonie italiane di diretto dominio e negli altri possedimenti italiani.

Esse sono amministrate con speciale regime e possono compiere, oltre le operazioni considerate nel presente statuto, anche altre operazioni che siano riconosciute meglio adatte all'economia delle contrade nelle quali svolgono l'azione loro.

Le operazioni e le norme per le operazioni, in quanto differiscano da quelle indicate da questo statuto, sono determinate dal Consiglio superiore, con l'approvazione del Ministro per le finanze.

Le filiali medesime hanno una speciale dotazione, attinta, in sino a dieci milioni di lire, alla riserva speciale di esclusiva proprietà degli azionisti, per deliberazione del Consiglio superiore approvata dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Art. 67.

Su proposta del governatore, per deliberazione del Consiglio superiore, approvata dal Regio Governo, la Banca d'Italia potrà provvedere alla istituzione di un ente coloniale autonomo del quale faranno parte, con le loro attività e passività, tutte le sue filiali nelle Colonie.

TITOLO V.

Bilanci, utili, spese e perdite, massa di rispetto.

Art. 68.

Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della società, in conformità del Codice di commercio.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal Consiglio superiore.

Alle dette spese e tasse e agli accennati oneri devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio e le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, sono distribuiti tra gli azionisti, tenuta presente la partecipazione dello Stato a tenore di legge, e cioè:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino il 6 per cento.

Ferme sino a tutto l'anno 1930 le disposizioni dell'art. 4 lettera *b*) del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158.

Art. 69.

La massa di rispetto, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, dev'essere al più presto reintegrata corrispondentemente, o in quella maggior somma che sia possibile assegnarvi.

L'assemblea generale, su proposta del Consiglio superiore, avendo presente il disposto della legge per quanto riguarda la partecipazione dello Stato agli utili dell'Istituto, ha sempre facoltà di deliberare la costituzione, con parte degli utili netti, di fondi speciali e di riserve straordinarie. Queste, per deliberazione del Consiglio superiore, con l'assenso del Ministro per le finanze, potranno essere impiegate in modi e forme diversi da quelli indicati nel titolo II del presente statuto.

Art. 70.

La massa di rispetto è vincolata come fondo di dotazione del Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno per un importo non inferiore al decimo della effettiva circolazione delle cartelle del Credito fondiario medesimo, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato o anche in cartelle fondiarie della già Banca Nazionale, oltre l'impiego, previsto dalle leggi, nella formazione del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario e nel contributo riguardante il Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 71.

Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi agli azionisti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

Art. 72.

Nel mese di luglio di ogni anno, il governatore deve presentare al Consiglio superiore il conto dei profitti, delle spese e delle perdite del primo semestre. Su le risultanze di questo conto, il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, previo consenso del Ministro per le finanze, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e disposizione finale.

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 73.

Il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altre istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, nè assumere responsabilità in società in accomandita.

In casi eccezionali, il governatore, con l'approvazione del Consiglio superiore, può tuttavia consentire che impiegati della Banca assumano funzioni amministrative presso società o istituti, quando siavi un cospicuo interesse della Banca medesima da tutelare.

Art. 74.

I parenti fino al terzo grado e gli affini in primo grado, i soci solidali della stessa casa di commercio, non possono far parte simultaneamente dello stesso Consiglio.

Non possono far parte dei Consigli della Banca nè i direttori, nè gli amministratori delegati di altri Istituti di credito.

Art. 75.

I censori e i consiglieri di sconto delle sedi e succursali devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella Provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 76.

I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

Art. 77.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento, o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati all'art. 151 del vigente Codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 78.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, il valore delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I reggenti delegati ed eletti a far parte del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata complessivamente dall'assemblea generale degli azionisti, oltre a rimborsi di spese.

Art. 79.

Devono possedere iscritte a loro nome in piena e libera proprietà:

		Azioni della Banca
i membri del Consiglio superiore .	ciascuno	60
il governatore		70
il direttore generale		60
il vice direttore generale		50
i reggenti delle sedi	ciascuno	40
i censori:		
delle sedi.	»	20
delle succursali	»	10
i consiglieri di sconto	»	5
i direttori delle sedi	»	40
i direttori delle succursali	»	20
i capi di agenzia	»	10

Art. 80.

Le azioni della Banca, che i funzionari e gli impiegati devono possedere a tenore dell'articolo precedente, s'intendono

costituite in garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolate e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e uffici rispettivi. Per quelle dei membri del Consiglio superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca.

§ 2. — *Disposizione finale.*

Art. 81.

Nel caso di scioglimento anticipato, di proroga, di fusione con altra società, di riduzione, di reintegrazione o aumento di capitale sociale e di modificazione dello statuto, salva, ove occorra, la osservanza delle disposizioni delle leggi speciali e l'approvazione governativa, l'assemblea generale viene convocata e costituita in conformità degli articoli 27, 28, 29, 34 dello statuto presente. Ma per deliberare validamente è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due decimi del capitale sociale, e il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Occorrendo una seconda convocazione, le deliberazioni sono valide quando intervengano tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, e vi sia il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.

Scioglimento della Federazione nazionale delle bonifiche, della Federazione nazionale delle irrigazioni, e del Comitato promotore dei consorzi di bonifica del Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, con il quale fu costituita l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;

Ritenuto che l'Associazione predetta assorbe tutte le attribuzioni finora esercitate dalla Federazione nazionale delle bonifiche, dalla Federazione nazionale delle irrigazioni e dal Comitato promotore dei consorzi di bonifica del Mezzogiorno;

Visto l'art. 14 del citato Regio decreto-legge;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione nazionale delle bonifiche, con sede in Padova, la Federazione nazionale delle irrigazioni, con sede in Milano, ed il Comitato promotore dei consorzi di bonifica del Mezzogiorno, con sede in Roma, cessano dalle loro funzioni, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nel la *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il patrimonio della Federazione nazionale delle irrigazioni e del Comitato promotore dei consorzi di bonifica del Mezzogiorno, i quali non hanno personalità giuridica, avrà la destinazione che è prevista dai rispettivi statuti o, in mancanza, quella che sarà stabilita dai soci.

L'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione assume le funzioni di liquidatore della soppressa Federazione nazionale delle bonifiche, con facoltà di chiedere agli enti federati le somme necessarie a pagare il passivo esigibile.

L'Associazione rende conto della liquidazione al Ministero dei lavori pubblici a cui spetta di decidere della destinazione delle eventuali eccedenze attive.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota n. 2368 del 26 giugno 1928-VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1928, n. 142, concernente la proroga del divieto di esportazione del frumento.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.70	Belgrado	33.53
Svizzera	366.82	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.762	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.09
Spagna	314.05	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.682	Danimarca	5.10
Praga	56.50	Rendita 3,50 %	72.40
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.32	Rendita 3 % lordo	45.325
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	83.675
New York	19.035	Littorio 5 %	83.325
Dollaro Canadese	18.97	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.70
Oro	367.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 41).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	302699 67827	1,500 — 420 —	Coisson *Giovanni-Augusto* Coisson *Augusto* } fu Giov. Pietro dom. a Torre Pellice (Torino) vincolata.	Coisson *Giovanni-Battista-Augusto* fu Giovanni-Pietro, dom. come contro, vincolata.
»	422493	750 —	Andorno Pietro fu Giovanni, dom. a Crescentino (Novara); con usuf. vit a Dematteis *Rosa* fu Lorenzo, dom. a Crescentino (Novara).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Dematteis *Angela detta Rosa* fu Lorenzo, domiciliato, come contro.
»	422494	375 —	Andorno Carlo fu Giovanni, dom. a Crescentino (Novara); con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	422495	375 —	Andorno Placido-Eligio fu Giovanni, dom. a Crescentino (Novara), con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro con usuf. vital. come la precedente.
»	256797	750 —	Sciarra *Marianna* fu Ferdinando, moglie di Fusco Biagio, dom. a Cardito (Napoli) vincolata.	Sciarra *Anna* fu Ferdinando, moglie ecc. come contro.
» »	368406 368407	225 — 225 —	Benedetti Venerio Benedetti Dante } fu Dante, dom. a Modena; con usuf. a Ferrari Rosa fu Natale, ved. Benedetti, dom. a Modena.	Benedetti Venèrio Benedetti Dante } *minori sotto la p. p. della madre Corradini Idalba*, ved. Benedetti, dom. a Modena, con usuf. come contro.
»	235032	500 —	*Vommero* Avellino Francesco di Giorgio, dom. in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza).	*Vommaro* Avellino Francesco di Giorgio, dom. come contro.
»	198184	1,000 —	De Paoli *Antonio-Luigi* minore sotto la p. p. del padre Clitargo Senofonte, dom. a Mestre (Venezia): con usuf vital congiuntamente a De Paoli Clitarco Senofonte fu Gabriele e Businello Erminia fu Santo.	De Paoli *Luigi-Francesco-Antonio*, minore, ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
Buoni del Tesoro settennali 1ª serie 3ª serie	3033 942	Cap. 5,000 — » 2,000 —	De Poli Giulia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Urettini *Giulia*, ved. De Poli.	De Poli Giulia fu Giuseppe, minore sotto la *tutela* di Urettini *Giuliana* ved. De Poli.
Obbligazioni ferrov. 3% Rete sicula Serie *E* Rete Medit. Serie *A*	2761 29802	» 2,500 — » 7,500 —	Sacerdote Ada-Benvenuta di Leone, *nubile*, dom. in Torino.	Sacerdote Ada Benvenuta di Leone, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Torino.
3.50 % » » »	684318 710766 710768 710769	196 — 21 — 21 — 7 —	Treves *Umberto* Treves *Umberto o Donato Umberto* Treves *Umberto o Donato Umberto* Treves *Umberto o Donato Umberto* } fu Abramo, minore sotto la p. p. dela madre Treves Elisa fu Samuele ved. di Treves Abramo dom. a Torino	Treve *Donato-Umberto* fu Abramo, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro ordinario stampigliato esercizio 1926-1927	445	Cap. 1,000 —	Moro Giovanni fu Giuseppe e *Mariotti* Rosa fu Giuseppe.	Moro Giovanni fu Giuseppe e *Moriotti* Rosa fu Giuseppe.
Buoni del Tesoro serie C eserc. 1925-926	3186 3185	» 2,000 — » 2,000 —	Bascheri Giacomo fu *Angelo*.	Bascheri Giacomo (vulgo Gerolamo) fu *Gio-Batta*.
Cons. 5 %	398240	» 125 —	De Marinis Agnese, moglie di Vaccaro Amedeo, Alfonso, Maria, moglie di Anastasio Serafino, Maddalena e Michele di Francesco, gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli, quali eredi indivisi di Lucibello Caterina fu Francesco; con usuf. a Lucibello *Maddalena* fu Ferdinando, nubile, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Lucibello *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 454.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 24 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Bisotti Bartolomeo fu Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 29 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Rosa Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 178.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data della ricevuta: 3 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Vergano Emilio di Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 10 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 488.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3758 — Data della ricevuta: 4 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Duclair Maria Rosa di Giuseppe, nubile.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siéno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.